

SECONDO ACCONTO IMPOSTE E IVS/GESTIONE SEPARATA: SCADENZA AL 30 NOVEMBRE 2017

Entro il prossimo 30 novembre 2017 scade la 2° o unica rata degli acconti 2017 relativi alle imposte IRPEF, IRES, IRAP, alla “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi, alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all'estero (IVIE e IVAFE), all'imposta sostitutiva per i “minimi” per i “contribuenti forfettari di cui alla legge n.190-2014”. Resta sempre salva la possibilità di calcolare gli acconti con il metodo previsionale in luogo del metodo storico ma eventuali errori commessi nel ricalcolo e nel versamento dell'acconto portano all'applicazione delle sanzioni nella misura del 30% dell'importo non versato oltre agli interessi legali (15 % se il ritardo non supera i 90 giorni). In via generale, ai fini del calcolo, occorre procedere con le seguenti modalità operative:

- a) Acconto IRPEF - rigo RN 34 del Modello Redditi 2017: fino ad euro 51,65 l'acconto non è dovuto; da euro 51,65 a euro 257,52 l'acconto è dovuto in unica soluzione; da euro 257,52 sono previste due rate di acconto (prima rata 40% e seconda rata 60% del 100%); si ricorda che se sussistono obblighi di ricalcolo il rigo da considerare ai fini del calcolo degli acconti è il rigo rigo RN61 “Ricalcolo reddito” del modello dichiarativo e si rammenta che in materia di acconti per Addizionale Regionale IRPEF nessun versamento in acconto è dovuto (l'acconto relativo all'Addizionale Comunale IRPEF doveva essere effettuato in un'unica soluzione entro il termine di corresponsione del saldo IRPEF 2016 e non è pertanto dovuto il secondo acconto); anche sul Contributo di solidarietà per i redditi superiori ai 300.000 euro non è dovuto alcun acconto;
- b) Acconto IRES - se il rigo RN 17 (o RN28 per gli Enti non commerciali) del modello Redditi 2017 è inferiore a euro 20,66 l'acconto non è dovuto; da euro 20,66 fino ad euro 257,50 è dovuto in unica soluzione; è dovuto in due rate se superiore ad euro 257,50 (prima rata 40% e seconda rata 60% del 100,00%) - si rammenta che per i soggetti IRES di comodo è prevista una maggiorazione dell'acconto IRES pari al 10,50%;
- c) acconto cedolare secca: -se il rigo RB11 del modello reddtipf2017 è d'importo fino ad euro 51,65 l'acconto non è dovuto; -da euro 51,65 fino ad euro 257,52 è dovuto in unica rata; -se superiore ad euro 257,52 è dovuto in due rate (prima rata 40% e seconda rata 60% del 95%);
- d) acconto IRAP: è dovuto nella misura del 100%, e valgono le tabelle previste per l'Irpef e per l'Ires;
- e) acconti IVIE ed IVAFE e IVS/Gestione Separata: in scadenza vi sono anche gli acconti per le imposte IVIE ed IVAFE (se rigo RW7 o RW6 superano euro 51,65 con le stesse modalità previste per l'acconto IRPEF) e quelli relativi ai contributi previdenziali IVS (per gli artigiani, commercianti, collaboratori, soci di srl sono previste due rate calcolate sul reddito che eccede il minimale) e INPS gestione separata (professionisti senza cassa da calcolarsi applicando la percentuale dell'80% sul reddito dichiarato e versati in due rate di pari importo).

Come noto la Legge n. 232/2016 ha introdotto, con decorrenza dal 01/01/2017, per gli imprenditori individuali e per le SNC/SAS in regime di contabilità ordinaria, la possibilità di determinare il reddito d'impresa con l'applicazione dell'aliquota del 24% (IRI) e alcuni contribuenti, in virtù della disposizione, hanno pertanto calcolato gli acconti con il metodo previsionale applicando la disposizione Legislativa in oggetto. L'art. 91 della Legge di Bilancio 2018 prevede, allo stato attuale, il differimento della disciplina IRI al 2018 ma, onde rassicurare tutti i soggetti interessati, è sicuramente da appoggiare la tesi che considera non sanzionabile il comportamento dei contribuenti che hanno calcolato gli acconti tenendo in considerazione la disciplina IRI anche se la normativa non risulterà applicabile per l'anno 2017. Altra particolarità che può impattare sul calcolo degli acconti è la norma introdotta dalla Legge n. 232/2016 che, a far data dal 2017, per le imprese in contabilità semplificata consente la determinazione del reddito con il criterio di cassa in sostituzione di quello per competenza. Nel caso di specie la problematica delle Rimanenze finali (che diventano un costo per il 2017) potrebbe generare una perdita e, in applicazione del metodo previsionale, indurre le aziende a non provvedere al versamento degli acconti di imposta per mancanza di reddito imponibile. Ai fini del pagamento degli acconti e in particolar modo in materia di compensazione di imposte è d'obbligo ricordare le modalità operative con le quali ci si deve confrontare:

- a) compensazione verticale: è una compensazione con imposte/contributi della stessa natura e non necessita della presentazione del relativo modello F24;
- b) compensazione orizzontale: riguarda tributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti nel limite di euro 700.000 nell'anno solare (euro 1.000.000 per i subappaltatori con almeno l'80% di prestazioni rese in reverse charge);
- c) modalità di compensazione: la compensazione orizzontale è libera fino ad euro 5.000; per importi superiori a detta somma è necessario il visto di conformità che deve essere apposto in sede di invio telematico della dichiarazione fiscale (non è necessario l'invio preventivo come per la dichiarazione IVA);
- d) presenza di cartelle erariali: occorre ricordare che è vietato l'utilizzo in compensazione di crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di importo superiore ad euro 1.500.

CELESTE VIVENZI